

XVI Comunità montana "Monti Ausoni" della Regione Lazio

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352
fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ;
cmontanapico@gmail.com

XVI COMUNITÀ MONTANA "Monti Ausoni" - PICO (Provincia di Frosinone) Originale/copia

**Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 12 del 28.12.2021**

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE.

L'anno Duemilaventuno il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 15,30 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, il sig. Francesco Piccirilli, in qualità di Commissario Straordinario Liquidatore, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del 29 Marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri del Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il Commissario straordinario liquidatore della XVI comunità montana nella persona del sig. Francesco Piccirilli;

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE.

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 29 marzo 2021 lo scrivente Francesco Piccirilli è stato nominato commissario della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ai sensi dell'art. 3, c. 130, della l.r. 17/2016;

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00325 del 30 dicembre 2019, venivano nominati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, commi 126 e seguenti della l.r. 17/2016 e nel rispetto dei criteri stabiliti con la DGR 492/2019 il commissario straordinario liquidatore ed il sub commissario liquidatore della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", prevedendo che: "*Il commissario straordinario liquidatore e il sub commissario svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare: entro novanta giorni dalla nomina: a) provvedono all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della comunità montana, che sono trasferiti all'unione di comuni montani con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi; b) provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri consequenti; c) redigono l'elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale e dell'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale; d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base delle situazione dei conti successiva all'ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla Giunta; entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio iniziale di liquidazione di cui alla lettera d), redigono, previa informativa ai comuni aderenti alla comunità montana e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di affari istituzionali, il bilancio finale di liquidazione che trasmettono alla Regione per la relativa approvazione.*"
- con il sopra richiamato decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 29 marzo 2021, XVI avente ad oggetto "Comunità Montana "Monti Ausoni" - art. 3, commi 126 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 25 - revoca del commissario straordinario liquidatore e del subcommissario liquidatore e nomina del commissario" sono state revocate le nomine di Commissario Straordinario Liquidatore e di sub Commissario Liquidatore della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" disposte con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00325 del 30 dicembre 2019 ed è stato nominato il nuovo commissario della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ai sensi dell'art. 3, c. 130, della l.r. 17/2016 e successive modificazioni, con il compito di adottare e trasmettere il bilancio finale di liquidazione secondo quanto previsto dal citato art. 3, c. 130 e di assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell'art. 3, cc. 127 e 129, fino alla data di estinzione della comunità montana;
- in particolare in tale decreto è previsto "*di stabilire che il commissario adotti e trasmetta, entro sessanta giorni dalla nomina, il bilancio finale di liquidazione secondo quanto previsto dal citato art. 3, c. 130 e assicuri il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell'art. 3, cc. 127 e 129, fino alla data di estinzione della comunità montana, svolgendo la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali,*";

Richiamato l'art. 3 della legge Regionale del Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 il quale prevede:

- al comma 126 che “Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla presente legge. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane.”
- al comma 127 che “....I commissari straordinari e liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l'altro, le funzioni proprie dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica sino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130”
- al comma 129 che “I commissari liquidatori svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge: a) provvedono all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della comunità montana, che sono trasferiti all'unione di comuni montani con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi; provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti; c) redigono l'elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale e dell'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale; d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base delle situazione dei conti successiva all'ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla Giunta regionale.”
- al comma 130 che “Entro sessanta giorni dalla trasmissione del bilancio di cui alla lettera d) del comma 129, i commissari liquidatori, previa informativa ai comuni aderenti alla comunità montana e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di affari istituzionali, redigono il bilancio finale di liquidazione e lo trasmettono alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, lo approva in via definitiva entro i successivi dieci giorni. Entro e non oltre dieci giorni dall'approvazione del Programma di Riordino territoriale, il Presidente della Regione provvede all'estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 129 e del bilancio finale di liquidazione, nel provvedimento sono altresì individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle comunità montane da trasferire alle unioni di comuni montani. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova unione di comuni montani subentrante alla comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della comunità montana, l'unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta e i commissari straordinari e liquidatori cessano di operare con l'estinzione della stessa. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. I comuni ad essa aderenti, entro trenta giorni, approvano lo statuto e l'atto costitutivo dell'unione ai sensi del presente articolo, nel rispetto del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.”;

Preso atto che la XVI Comunità Montana “Monti Ausoni” non dispone al suo interno delle risorse amministrative sufficienti a predisporre tutti gli atti necessari *“alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione”*

Rilevato che al fine di supplire a tale carentza l’Ente ricorre all’utilizzo di personale degli Enti Locali partecipanti alla Comunità Montana attraverso l’utilizzo dell’istituto dello “scavalco condiviso” ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004 ovvero dello “scavalco d’eccedenza” di cui all’art.1, comma 577, della Legge n.311/2004 che stabilisce: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”*;

Atteso che la formula dello “scavalco condiviso” ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004 , è stata utilizzata anche per la copertura dell’incarico di Segretario della Comunità Montana attraverso la stipula di una convenzione con il comune di Falvaterra, fino al 31/12/2022 o se anteriore al provvedimento di chiusura della stessa, per l’utilizzo per 4 ore settimanali del Vicesegretario dell’Ente, Dott.ssa Luciana Palombo, giusto Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 7 del 16/09/2021;

Dato atto che tale misura risulta funzionale ad assicurare l’assistenza gli organi di vertice della Comunità Montana nell’espletamento della propria attività liquidatoria, ma non sufficiente a garantire le necessità di predisposizione degli atti amministrativi dell’Ente finalizzati alla liquidazione dello stesso;

Ritenuto quindi necessario ricorrere ad una forma di collaborazione ulteriore che permetta di fruire della professionalità della sopra richiamata Dott.ssa Luciana Palombo al fine di predisporre tutti gli atti necessari alla chiusura della sopra richiamata procedura liquidatoria ed addivenire all’estinzione della Comunità montana ai sensi del sopra richiamato art. 3 comma 130 della Legge Regionale del Lazio n. 17/2016;

Visto l’art. 53 del D.lgs 165/2001 il quale al comma 7 prevede che *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi...”* e al comma 8 che *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.....”*;

Ritenuto necessario al fine di assicurare alla XVI Comunità Montana “Monti Ausoni” il supporto necessario allo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla liquidazione dell’ente conferire alla Dott.ssa Luciana Palombo l’incarico individuale di collaborazione temporanea, con durata fino al 31/12/2022 o se anteriore al provvedimento di estinzione, ai sensi dell’art. 3 comma

130 della Legge Regionale del Lazio n. 17/2016, della XVI Comunità Montana “Monti Ausoni”, per un impegno di 15 ore mensili, stabilendo un compenso, rapportato alla qualifica e all’impegno richiesto, di 722,00 euro al mese;

Visto lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l’Ente e l’incaricato che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lett. a), e dato atto che si procederà ad acquisire l’autorizzazione di cui al sopra richiamato art. 53 del D.lgs 165/2001 prima della sottoscrizione della stessa;

VISTI

il d.lgs. 18 agosto - 2000, n. 267;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge Regionale del Lazio n. 17/2016

Ritenuto per quanto sopra esposto dover provvedere in merito;

DECRETA

- Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Dott.ssa Luciana Palombo l’incarico individuale di collaborazione concernente il supporto necessario allo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla liquidazione dell’ente, con durata fino al 31/12/2022 o se anteriore al provvedimento di estinzione, ai sensi dell’art. 3 comma 130 della Legge Regionale del Lazio n. 17/2016, della XVI Comunità Montana “Monti Ausoni”, per un impegno di 15 ore mensili, stabilendo un compenso, rapportato alla qualifica e all’impegno richiesto, di 722,00 euro al mese;

- Di stabilire che il perfezionamento del presente incarico si avrà con la stipula della convenzione, il cui schema si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lett. a) previa acquisizione dell’ l’autorizzazione di cui all’ art. 53 del D.lgs 165/;

- Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Finanziario l’adozione degli atti conseguenti e necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;



XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"
via Colleponte, 30
03020 PICO (FR)
Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 1800180
C.F. 90014090600
email gmontanapico@libero.it
Posta certificata: compico@pec.it

OGGETTO: affidamento incarico di collaborazione per il supporto allo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla liquidazione dell'Ente.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L 267/2000.

Pico, 31/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr Marcello Lanni

Firmato digitalmente da

MARCELLO LANNI

CN = MARCELLO LANNI
C = IT

CONVENZIONE PER L' INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE TRA LA XVI COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI" E LA DOTT. SSA LUCIANA PALOMBO

L'anno duemila....., il giorno del mese di,
presso la sede della XVI COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI", sita in via Colleponte 30,
03020 Pico (FR)

Tra:
la dott.ssa Luciana Palombo nata a il e residente a
..... Via..... cod. fisc. CLDGLC67D07H501X, di
seguito "incaricato"
e

la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", rappresentata da Francesco Piccirilli nella qualità di
Commissario della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" nominato ai sensi dell'art. 3, c. 130,
della l.r. 17/2016, il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto della XVI
Comunità Montana "Monti Ausoni, P.I., di seguito "Ente"

si stipula e si conviene quanto segue

Art.1 - Oggetto dell'incarico

La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" affida alla dott.ssa Luciana Palombo, come sopra
generalizzata, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione concernente il supporto
necessario allo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla liquidazione dell'ente;

Art.2 - Modalità operative della formazione.

L'incarico sarà svolto presso la sede dell'Ente o altre sedi che saranno stabilite. L'attività si
esplicherà per un impegno di ore mensili, oltre che con l'analisi delle normative applicabili
alla liquidazione della Comunità Montana, mediante la redazione di schemi di atti e la risoluzione di
concrete fattispecie relative alle problematiche connesse con la procedura di liquidazione e
successiva estinzione della Comunità Montana.

Art.3- Durata

La durata dell'incarico è stabilita fino al 31/12/2022 o se anteriore al provvedimento di estinzione,
ai sensi dell'art. 3 comma 130 della Legge Regionale del Lazio n. 17/2016.

Art 4 -Compenso

Il compenso di base è pari ad € mensili. Il pagamento verrà corrisposto con ratei mensili
participativi

Art 5 -Verifiche e controlli

L'Ente effettua le attività di controllo, attuando le più opportune procedure di valutazione in modo da garantire standard qualitativi e quantitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Articolo 6 - Responsabilità dell'incaricato

L'incaricato è responsabile dell'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente convenzione. Di conseguenza risponderà nei confronti dell'Ente per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione dell'incarico l'incaricato è responsabile per i danni derivanti a terzi a seguito del suo operato e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie.

Articolo 7 - Recesso

L'Ente potrà, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e, prima della sua ultimazione, recedere motivatamente dall'incarico, corrispondendo all'incaricato il compenso ridotto in proporzione alla prestazione eseguita.

In modo specifico è facoltà dell'Ente rescindere il contratto in ogni momento, in particolare quando l'incaricato sia colpevole di ritardi pregiudiziali o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone la motivazione.

L'incaricato recede dal contratto solo per giusta causa e comunque, dovrà esercitare tale diritto in modo da evitare qualsiasi pregiudizio all'Ente. In tal caso spetterà allo stesso il compenso spettantegli ridotto in proporzione alla prestazione svolta.


Articolo 8 - Risoluzione

Per ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente scrittura privata, ciascuna parte potrà avvalersi delle norme di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Piccirillo



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Luciana Palombo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Pizzella Luisa, dipendente della Comunità Montana, categoria C, certifica che il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet della Comunità Montana- Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 20.02.22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pico, addì 20.02.22

Luisa Pizzella

